



Comune di Rimini



Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.7- 47923 Rimini
tel. 0541 704672 fax 0541 704365
www.comune.rimini.it
e-mail sportello.unico@pec.comune.rimini.it
attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 20.10.2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000. Modifica degli orari di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali anche mediante distributori automatici ed esercizi artigianali per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.;
- il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per l'adozione di misure volte ad evitare la diffusione del COVID-19;
- il DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATI l'art.1 comma 6, lett. dd) del suddetto DPCM 13 ottobre 2020 il quale prescrive che: *"le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11",* nonché la successiva lettera ee) che prevede, tra l'altro, *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo";*

PREMESSO che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza e sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO che:

- le misure adottate nei confronti dei pubblici esercizi sono tese a limitare lo stazionamento degli avventori nelle ore serali quando è usuale consumare bevande alcoliche al fine di trascorrere la serata in compagnia spesso in assenza dei DPI;
- è diventata abitudine, soprattutto tra i giovani, trascorrere le serate nel centro storico divenuto punto di ritrovo, anche per bere alcolici lungo le vie e le piazze cittadine acquistati, in modalità da asporto, presso esercizi commerciali, artigianali o distributori automatici di bevande;
- la limitazione dei servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, imposto con il DPCM del 18 ottobre 2020, mediante il solo consumo al tavolo a decorrere dalle ore 18.00 fino alle 24.00, è sicuramente idoneo a generare dei fenomeni di traslazione verso esercizi commerciali in grado di fornire bevande alcoliche con il conseguente possibile stazionamento nelle vicinanze in assenza di un controllo diretto da parte dei gestori soprattutto durante le ore serali;



Comune di Rimini



Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.7- 47923 Rimini
tel. 0541 704672 fax 0541 704365
www.comune.rimini.it
e-mail sportello.unico@pec.comune.rimini.it
attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine la gestione degli esercizi di vicinato aperti nelle ore notturne ha fatto riscontrare spesso violazioni in materia di vendita di alcolici con modalità non consentite e soprattutto nei confronti di minori o comunque giovani adulti;

RITENUTO che la gestione e il rispetto delle misure di prevenzione richiedano imprescindibilmente la presenza dei responsabili, preposti o altri incaricati degli esercizi commerciali e artigianali al fine di vigilare il comportamento dei clienti ed evitare il consumo sul posto sia all'interno che nelle immediate vicinanze, soprattutto di bevande alcoliche, in considerazione della limitazione oraria e della prescrizione sull'obbligo di consumo con servizio al tavolo nel rispetto dei protocolli di sicurezza predisposti, onde evitare assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale;

RITENUTO pertanto di dover prevenire per quanto possibile situazioni in cui non sia garantito il distanziamento personale soprattutto da parte delle fasce di età più giovani che tipicamente si muovono in compagnia nelle ore serali nel centro storico della città, ma anche verso la marina al fine di reperire bevande alcoliche per "fare serata";

DATO ATTO che l'acuirsi della pandemia renda necessario intervenire quanto prima al fine di mantenere il consumo delle bevande alcoliche in orario e con modalità ordinarie che impediscano possibili assembramenti nei confronti di tutti gli esercizi commerciali e artigianali onde evitare lo stazionamento incontrollato all'interno o all'esterno di tali attività in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, in particolare, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

RITENUTO che la fascia oraria che può determinare maggiore criticità sia quella compresa tra le ore 21.00 e le ore 05.00;

TENUTO CONTO altresì che l'intero territorio comunale possa essere interessato a tali fenomeni;

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva dell'adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Fugattini, Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini – Ufficio Sportello Imprese 3;

ORDINA

dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, compresi distributori automatici ed esercizi artigianali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio fino al 13 novembre 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche periodiche sull'osservanza del divieto;



Comune di Rimini



Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.7- 47923 Rimini
tel. 0541 704672 fax 0541 704365
www.comune.rimini.it
e-mail sportello.unico@pec.comune.rimini.it
attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Rimini
Al Questore di Rimini
Al Comando Carabinieri di Rimini
Al Comando Polizia Municipale
Al Comando Polizia Stradale
Alla Guardia di Finanza

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i..

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi
(F.to Digitalmente)